



Sottoprodotto, end of waste e recupero del rifiuto: il quadro normativo

1 ottobre 2021

Prof.ssa Monica Delsignore
Università degli Studi di Milano-Bicocca
monica.delsignore@unimib.it

A large pile of waste, including plastic, metal, and wood, is shown in the foreground. A single, healthy green tree with a thick trunk grows out of the center of the waste pile. The background is a hazy, yellowish sky. A semi-transparent white box with a thin black border is centered over the image, containing the text.

Dal «tutto rifiuto» al
rifiuto come risorsa

Art.184bis Sottoprodotto

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è **originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e **il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto**;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà **utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato **direttamente** senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) **l'ulteriore utilizzo è legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.



La definizione di end of waste

Art.184ter Cessazione della qualifica di rifiuto

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono **destinati a essere utilizzati per scopi specifici** (PRIMA ERA la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici);
- b) **esiste un mercato** o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto **non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.**

CRITERI SPECIFICI PREVISTI:

- in atti di regolazione europea, ove esistenti (oggi ciò vale solo per ferro/acciaio, vetro e rame);
- in decreti del MATTM/MiTE (adottati sulla base dell'art. 17 della L. n.400/1988) relativi a specifiche tipologie di rifiuto (oggi ne esistono solo meno di una decina, ad esempio, sul c.d. car fluff, sul fresato d'asfalto e sui prodotti assorbenti; sul cartone e la carta ...)
- in mancanza di tali criteri specifici, la disciplina prevede che le autorizzazioni per lo svolgimento del procedimento di recupero del rifiuto (di cui agli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. n. 152) siano rilasciate o rinnovate sulla base di «criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente»



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

LINEE GUIDA
PER L'APPLICAZIONE
DELLA DISCIPLINA
END OF WASTE
DI CUI ALL'ART. 184 TER
COMMA 3 TER DEL D.LGS.
N. 152/2006

Delibera del Consiglio SNPA.
Seduta del 06.02.2020. Doc. n. 62/20

LG-SNPA
23 2020





Rilevanza della chiarezza delle norme
giuridiche per promuovere investimenti e
permettere una corretta valutazione dei
rischi di impresa